



ORIGINALE



**COMUNE DI SCICLI**  
*(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)*

\*\*\*\*\*

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

n. <u>42</u> del registro data <u>07/03/2019</u>	<b>Oggetto: Piano di zona 167 di Scicli-Jungi. Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio (art. 194 comma 1 lett. d del d.lvo 18 agosto 2000, n. 267), ottemperanza sentenza della Corte di Appello di Catania n. omissis del 18/05/2011. Ditta omissis. Atto di Transazione. Accettazione.</b>
--	--

L'anno duemiladiciannove addì sette del mese di **Marzo** alle ore 17,00 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

**LA GIUNTA COMUNALE**

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
GIANNONE Vincenzo	Sindaco		
RICCOTTI Caterina	V. Sindaco		
VINDIGNI Giorgio Giuseppe	Assessore		
PITROLO Viviana	Assessore		
CARPINO Pasquale	Assessore		

Partecipa il V. Segretario Comunale Dott.ssa. **Valeria Drago**.

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto .

**LA GIUNTA COMUNALE**

- Vista la proposta presentata di cui all'oggetto che viene allegata al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale;
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/19991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;

- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
  - Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i, sulla regolarità contabile, l'esatta imputazione e la relativa capienza;
  - Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati ;
  - Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
  - Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
  - Visto il D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
  - Visto il vigente O.R.EE.II ed il vigente Statuto Comunale;
- Tutto ciò premesso e considerato;
- Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

### DELIBERA

**Di approvare per la causale in premessa, la proposta di cui all'oggetto e per l'effetto di:**

1. **autorizzare** il Titolare di P.O. VII Settore Ambiente — Patrimonio — Gestione Patrimonio - Espropri, Ing. Guglielmo Spanò ad intervenire in nome e per conto dell' Ente alla firma dell'Atto di transazione, il cui schema è parte integrante del presente atto;
2. **corrispondere** alla Sig.ra **omissis**, la somma di € 36.000,00 (diconsi euro trentaseimila/00) comprensiva di spese legali, al netto della ritenuta di acconto del 20% su € 45.000,00 pari ad €9.000,00;
3. **dare atto** che con successivi provvedimenti si liquiderà il superiore importo di € 36.000,00 comprensivo di spese legali, e si procederà al versamento all'Agenzia delle Entrate della ritenuta d'acconto di € 9.000,00;
4. **dare atto** che il presente provvedimento è munito di rituale attestazione resa in data 26/02/2019 dal Responsabile del Procedimento in ordine all'assenza di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno approvato con Del. G.C. n. 10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. , triennio 2018/2020, approvato con Del. G.C. n. 16 del 31/01/2018;
5. **dare atto** che in ottemperanza al dispositivo della L. 196/2003 ( legge di tutela della privacy e dei dati personali), i dati sensibili vengono omessi e riportati nell'allegato A) che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sarà pubblicato;
6. **dare atto** di assenza di ipotesi di conflitto d'interesse nemmeno potenziale né di situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, sono riconducibili ai componenti della Giunta Comunale in seduta odierna;

7. **dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.
8. **dare atto** che al presente provvedimento si allega la proposta di cui all'oggetto, quale parte integrante e sostanziale, completa dell'unito foglio contenente i pareri citati in premessa.

.....

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

**LA GIUNTA COMUNALE**

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N° 6

Del 06 MAR. 2019

OGGETTO: Piano di zona 167 di Scicli-Jungi .Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio ( art 194 comma 1 lett.d del d. l.vo 18 agosto 2000, n. 267), ottemperanza sentenza della Corte di Appello di Catania n. **omissis** del 18/05/2011. Ditta **omissis**. Atto di Transazione.  
Accettazione

### IL TITOLARE P.O.

Il sottoscritto Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto "Piano di zona 167 di Scicli-Jungi. Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio (art 194 comma 1 lett.d del d. l.vo 18 agosto 2000, n. 267). Ottemperanza sentenza n. **omissis** sentenza della Corte di Appello di Catania. Ditta: **omissis**. Accettazione.", attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del d.P.R. 62/2013, del Codice di del Comune di Scicli, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. , triennio 2018/2020, approvato con Del. G.C. n. 16 del 31/01/2018, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria, che segue non incorrono in analoghi situazioni.

#### Premesso che:

- Con Delibera di C.C. n.153 del 27.10.1978 è stato approvato il progetto per la realizzazione del piano di zona 167 di Scicli-Jungi;
- L'occupazione degli immobili è avvenuta in data 28/6/79 con verbale di immissione in possesso in pari data, in esecuzione dell'ordinanza n.4 del 29.5.79 che fissava al 26.5.82 i termini per il compimento della procedura espropriativa. -
- Con sentenza del TAR di Catania n. 466 in data 24.4.1980, venne annullata la delibera consiliare n.153 del 27.10.78 di approvazione del piano di zona 167, con decadenza di tutti gli atti consequenziali.
- I terreni, oggetto del verbale di immissione in possesso del 09/07/79, sono rimasti sempre nella disponibilità del proprietario così per come è avvenuto per altri
- terreni, come questi occupati sempre nel predetto piano di zona annullato con
- sentenza del TAR sopra citata.

- Con prot.13271 del 15/7/87 è stato comunicato a tutti i proprietari della ex 167 la caducazione del procedimento, per effetto della sentenza del TAR di Catania sopra richiamata. Il Comune di Scicli dichiara che tale comunicazione, in altri procedimenti, conclusi avanti le sedi giuridiche, è risultata, e riconosciuta, prova del non possesso del terreno occupato.
- Con atto di citazione notificato il 13/06/1987 la ditta **omissis** convenne in giudizio, avanti al Tribunale di Modica, il Comune di Scicli. Il giudizio di primo grado si è concluso sfavorevolmente per il Comune, con sentenza del Tribunale di Modica n. **omissis**. Avverso tale sentenza il Comune ha proposto appello, avanti la Corte di Appello di Catania. Tale giudizio si è concluso con sentenza n. **omissis** sfavorevole per il Comune di Scicli.
- Con Atto di Precetto del 03/07/2003 notificato al Comune di Scicli in data 07/07/2003, la Sig.ra **omissis**, in qualità di procuratrice di **omissis**, intimava il Comune di Scicli di pagare la somma di € 15.969,00, scaturita dalla superiore sentenza;
- Con delibera di C.C. n. **omissis**, il Consiglio Comunale ha proceduto al riconoscimento del debito fuori bilancio di € 15.969,70 in ottemperanza della sentenza resa dal Tribunale di Modica n. **omissis** e della Corte di Appello di Catania n. **omissis**, promosso dalla Sig.ra **omissis**, procuratrice di **omissis**, contro il Comune di Scicli, nonché ad impegnare tale spesa di € 15.969,70 all'interv. 2.01.05.02/10 Cap.11 Imp.878 del Bilancio Comunale 2003, per come individuato dal Servizio Finanziario;
- Con Determina del Capo Settore LL. PP. n. 266 del 19/09/2003, in ottemperanza alla delibera di C.C. n. **omissis**, si è disposto il pagamento e la liquidazione della somma di € 15.969,70 alla Sig.ra **omissis**, prelevandola dall'interv. 2.01.05.02/10 Cap.11 Imp.878 del Bilancio Comunale 2003, per come individuato dal Servizio Finanziario;
- Con mandato n. **omissis**, il servizio Finanziario ha proceduto a pagare e liquidare l'importo di cui sopra di € 12.775,76 al netto della ritenuta d'acconto del 20% su € 15.969,70 pari € 3.193,94;
- La Sentenza della Corte di Appello di Catania n. **omissis** è stata impugnata avanti la Corte Suprema di Cassazione, che con sentenza n. **omissis**, ha rinviato il procedimento ad altra sezione della Corte di Appello di Catania. Il procedimento si è concluso, giusta sentenza della Corte di Appello di Catania n. **omissis**, sfavorevolmente per il Comune, con la conferma delle precedenti statuizioni, ovvero la sentenza del Tribunale di Modica n. **omissis** che condanna il Comune al pagamento di € 11.023,81 oltre rivalutazione e interessi dal 25/7/1983 fino al soddisfo e, per quel grado del giudizio, ad un quarto delle spese di lite in favore di **omissis**.
- con delibera di C.C. n. 110 del 09.12.2013 è stato approvato il debito fuori bilancio, nei confronti della ditta **omissis**, per un importo complessivo di € 19.557,81, comprensivo di spese legali, in ottemperanza alla sentenza definitiva della Corte di Appello di Catania n. **omissis**, tale importo attualizzato risulta di € 57.964,53;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 13/12/2012 è stato proposto al consiglio comunale di ricorrere alla procedura di cui all'articolo 243 bis del D.Lgs n. 267/2000 ed il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 92 in data 14/12/2012, vi ha aderito;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 09/02/2013 è stato approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 16/07/2013 si è proceduto alla sua rimodulazione, ai sensi dell'art. 1, comma 15 del D.Lgs n. 35/2013;
- con deliberazione n. 98/2014/PRSP la Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana è stato disposto il diniego di approvazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale approvato con la detta delibera di Consiglio Comunale n.41/2013;
- Il Comune ha riproposto un nuovo Piano con delibera consiliare n.135 del 03/09/2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 573 bis della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 a norma del quale, in caso di diniego di approvazione da parte della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, l'Ente può riproporre, previa deliberazione consiliare, un nuovo piano se sussistenti determinate condizioni;
- con delibera di consiglio n. 203 del 13/12/2014 il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale è stato ancora rimodulato, ai fini dell'inserimento nello stesso delle refluenze inerenti la concessione dell'anticipazione di liquidità di cui al DL n. 66/2014, a cui il Comune di Scicli aveva avuto accesso;
- con DPR del 29/04/2015 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale a norma dell'art. 143 del D.Lgs n. 267/2000, con conseguente nomina della Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente per un periodo di diciotto mesi;
- la Commissione Straordinaria ex art. 143, ai sensi dell'art.4 bis del D.Lgs n. 149/2011, ha redatto la relazione di inizio mandato con sottoscrizione in data 07/08/2015 e sulla base delle risultanze da essa emerse con nota prot. 18044 del 14/07/2015 ha comunicato al Ministero dell'Interno di volersi avvalere della facoltà prevista dall'articolo 243 bis comma 5, 2° periodo del D.Lgs 267/2000, procedendo alla rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale presentato ed approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 203 del 13/12/2014, accertato che non risultava adottata deliberazione della Corte dei Conti di approvazione o di diniego ai sensi dell'art. 243 quater comma 3 del D.Lgs.n. 267/2000;
- con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 16 in data 16/10/2015, assunti i poteri del Consiglio Comunale, è stato approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale per il periodo 2015 e 2024;
- con la nota ministeriale prot. N. 231464 dell'11/12/2015 è stata formulata una richiesta istruttoria al Comune, seguita da altre due note in data 27/01/2016 e 11/03/2016 e da un ulteriore sollecito ai quali è stata fornita risposta in data 23/12/2016;
- in data 28/11/2016 si è insediata la nuova Amministrazione Comunale la quale con nota acquisita al prot. n. 36719 del 31/03/2017 ha comunicato di volersi avvalere della facoltà di cui all'articolo 243 bis comma 5 (già invocato in precedenza dalla Commissione Straordinaria), procedendo alla rimodulazione del Piano approvato con deliberazione commissariale n. 16/2015, per poi comunicare, in data 27/04/2017, di voler tener fermo il medesimo Piano;
- in data 12 giugno 2017, considerato il lasso di tempo trascorso dall'ultimo Piano di Riequilibrio

approvato, risalente all'anno 2015, con nota Prot. n. 83509 della Direzione Centrale della Finanza Locale del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, veniva richiesto al Comune di Scicli un aggiornamento del medesimo da parte dell'organo competente, con contestuale riformulazione dello schema istruttorio;

- in data 20/04/2018 il Comune di Scicli ha trasmesso il Piano aggiornato, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 16/04/2018 alla Direzione Centrale della Finanza Locale del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno;
- nella citata nota della Direzione Centrale e preso atto che, in particolare per quanto d'interesse del presente atto, per i debiti fuori bilancio da riconoscere occorre produrre copia degli accordi transattivi formalizzati con i creditori che dimostrino l'adesione di questi ultimi alla proposta di rateizzazione del debito, giusta previsione del comma 7 dell'art. 243bis del TUEL secondo cui: "ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori";
- con nota prot. Gen. n° **omissis** la Sig.ra **omissis**, ha proposto in via transattiva di chiudere l'intera questione economica con il Comune di Scicli mediante il pagamento in suo favore della somma complessiva di € 45.000,00, a fronte di € 57.964,53, importo attualizzato, compreso, di sorte capitale, interessi, rivalutazione e spese legali;

**Considerato** l'interesse dell'Amministrazione ad addivenire ad un efficace Atto di Transazione, al fine di evitare di avviare un contenzioso che inevitabilmente comporterebbe un aggravio di spese rilevanti sul bilancio comunale;

**Valutata** la superiore proposta pervenuta con nota prot. Gen. n° **omissis**, in cui la Sig.ra **omissis** esprime la volontà di chiudere l'intera questione economica, accettando un risarcimento, per occupazione illegittima di terreno, in € 45.000,00 (diconsi euro quarantacinquemila/00) onnicomprensivo, della ritenuta d'acconto del 20% su detto importo e delle spese legali;

**Ritenuto** necessario, ad addivenire a tale atto di transazione, in ottemperanza alla sentenza n. **omissis** – Corte di Appello di Catania, corrispondendo alla Ditta creditrice, a titolo di risarcimento, per occupazione illegittima di terreno per procedura espropriativa, l'importo di € 45.000,00 (diconsi euro quarantacinquemila/00) onnicomprensivo, e perciò ivi compresi anche la ritenuta d'acconto del 20% su detto importo e di spese legali;

**Ritenuto** necessario individuare nella figura del Responsabile di P.O. VII Settore Ambiente – Patrimonio – Gestione Patrimonio - Espropri, Ing. Guglielmo Spanò, al fine di intervenire in nome e per conto dell'Ente alla firma della sopracitato Atto di transazione;

- Che per quanto sopra, si può concretizzare la proposta di accordo bonario prospettata ;
- Vista la normativa vigente;
- Visto l'O.R.E.L.

**Per le suesposte motivazioni, propone alla Giunta Comunale, l'adozione della presente deliberazione:**

- 1) Autorizzare il Titolare di P.O. VII Settore Ambiente – Patrimonio – Gestione Patrimonio - Espropri, Ing. Guglielmo Spanò ad intervenire in nome e per conto dell' Ente alla firma dell'Atto di transazione, il cui schema è parte integrante del presente atto;
- 2) Di corrispondere alla Sig.ra **omissis**, la somma di € 36.000,00 (diconsi euro trantaseimila/00) comprensiva di spese legali, al netto della ritenuta di acconto del 20% su € 45.000,00 pari ad € 9.000,00;
- 3) Che con successivi Provvedimenti si liquiderà il superiore importo di € 36.000,00 comprensivo di spese legali, e si procederà al versamento all'Agenzia delle Entrate della ritenuta d'acconto di € 9.000,00.
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è munito di rituale attestazione resa in data 26/02/2019 dal Responsabile del Procedimento in ordine all'assenza di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno approvato con Del. G.C. n. 10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. , triennio 2018/2020, approvato con Del. G.C. n. 16 del 31/01/2018;
- 4) dare atto che in ottemperanza al dispositivo della L. 196/2003 ( legge di tutela della privacy e dei dati personali), i dati sensibili vengono omessi e riportati nell'allegato A) che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sarà pubblicato;
- 5) di dare atto di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interesse nemmeno potenziale né in situazione che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 del Codice di comportamento interno del Comune di Scicli, approvato con Delibera di G.M. n. 10 del 31.01.2014 e del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n. 16 del 31.01.2018;
- 6) di dare atto che analoga assenza di ipotesi di conflitto d'interesse nemmeno potenziale né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del d.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, sono riconducibili ai componenti della Giunta Comunale in seduta odierna.
- 7) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet e all'Albo Pretorio di questo Ente.

L'Assessore proponente

Arch. Viviana Pittolo  
*Viviana Pittolo*

IL TITOLARE P.O. SETTORE VII  
AMBIENTE, PATRIMONIO-GESTIONE DEL PATRIMONIO - ESPROPRI

*Ing. Guglielmo Spanò*





**COMUNE DI SCICLI**  
Libero Consorzio Comunale di Ragusa  
**SETTORE VII AMBIENTE - PATRIMONIO - GESTIONE  
DEL PATRIMONIO - ESPROPRI**  
Ufficio Espropriazioni e Patrimonio



Allegato alla proposta di delibera di G.C. n. 6 del 06 MAR. 2019

**OGGETTO:** Piano di zona 167 di Scicli-Jungi .Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio ( art 194 comma I lett.d del d. l.vo 18 agosto 2000, n. 267), ottemperanza sentenza della Corte di Appello di Catania n. omissis. Ditta omissis. Atto di Transazione. Accettazione

**PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 ED AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E SS.MM.II.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Scicli li 4 MAR. 2019

Si conferma il parere favorevole

Scicli li 06 MAR 2019



**Il Resp.le Ufficio Espropriazioni e Patrimonio**  
Geom. Pietro Assenza

**IL TITOLARE P.O. SETTORE VII  
AMBIENTE, PATRIMONIO-GESTIONE PATRIMONIO -ESPROPRI**

(Ing. Guiljelmo Spanò)

**PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 ED AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E SS.MM.II.**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli li 07/03/2019



**IL TITOLARE P.O. SETTORE III<sup>o</sup>  
ENTRATE-FINANZE**

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

## ATTO DI TRANSAZIONE

(Ottemperanza sentenza n. 838 del 07/06/2011, Corte di Appello di Catania)

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno ( ) del mese di febbraio, presso la sede Municipale di Scicli, avanti a me Dott.ssa Valeria Drago, Vice Segretario del Comune di Scicli, a questo atto autorizzato, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. C), del D.lgs 18.08.200 n. 267, a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa si sono personalmente presentati e costituiti:

da una parte: il Comune di Scicli (P.I. 00080070881), Via F.M. Penna n. 2, qui rappresentato dall' Ing. Guglielmo Spanò quale Titolare P.O. VII Settore Ambiente – Patrimonio – Gestione del Patrimonio – Espropri, da una parte, incaricato con Delibera di Giunta Comunale n° del , di seguito denominato "Comune" e dall'altra la Sig.ra **omissis**, assistita dall'Avv. **omissis**,

### Premesso che :

- Con Delibera di C.C. n.153 del 27.10.1978 è stato approvato il progetto per la realizzazione del piano di zona 167 di Scicli-Jungi;
- L'occupazione degli immobili è avvenuta in data 28/6/79 con verbale di immissione in possesso in pari data, in esecuzione dell'ordinanza n.4 del 29.5.79 che fissava al 26.5.82 i termini per il compimento della procedura espropriativa. -
- Con sentenza del TAR di Catania n. 466 in data 24.4.1980, venne annullata la delibera consiliare n.153 del 27.10.78 di approvazione del piano di zona 167, con decadenza di tutti gli atti consequenziali.
- I terreni, oggetto del verbale di immissione in possesso del 09/07/79, sono rimasti sempre nella disponibilità del proprietario così per come è avvenuto per altri terreni, come questi occupati sempre nel predetto piano di zona annullato con sentenza del TAR sopra citata.



- Con prot.13271 del 15/7/87 è stato comunicato a tutti i proprietari della ex 167 la caducazione del procedimento, per effetto della sentenza del TAR di Catania sopra richiamata. Il Comune di Scicli dichiara che tale comunicazione, in altri procedimenti, conclusi avanti le sedi giuridiche, è risultata, e riconosciuta, prova del non possesso del terreno occupato.

- Con atto di citazione notificato il 13/06/1987 la ditta **omissis** convenne in giudizio, avanti al Tribunale di Modica, il Comune di Scicli. Il giudizio di primo grado si è concluso sfavorevolmente per il Comune, con sentenza del Tribunale di Modica n. **omissis**. Avverso tale sentenza il Comune ha proposto appello, avanti la Corte di Appello di Catania. Tale giudizio si è concluso con sentenza n. **omissis** sfavorevole per il Comune di Scicli.

- Con Atto di Precetto del 03/07/2003 notificato al Comune di Scicli in data 07/07/2003, la Sig.ra **omissis**, in qualità di procuratrice di **omissis**, intimava il Comune di Scicli di pagare la somma di € 15.969,00, scaturita dalla superiore sentenza;

- Con delibera di C.C. n. **omissis**, il Consiglio Comunale ha proceduto al riconoscimento del debito fuori bilancio di € 15.969,70 in ottemperanza della sentenza resa dal Tribunale di Modica n. **omissis** e della Corte di Appello di Catania n. **omissis**, promosso dalla Sig.ra **omissis**, procuratrice di **omissis**, contro il Comune di Scicli, nonché ad impegnare tale spesa di € 15.969,70 all'interv. 2.01.05.02/10 Cap.11 Imp.878 del Bilancio Comunale 2003, per come individuato dal Servizio Finanziario;

- Con Determina del Capo Settore LL. PP. n. **omissis**, in ottemperanza alla delibera di C.C. n. **omissis**, si è disposto il pagamento e la liquidazione della somma di € 15.969,70 alla Sig.ra **omissis**, prelevandola dall'interv. 2.01.05.02/10 Cap.11



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Imp.878 del Bilancio Comunale 2003, per come individuato dal Servizio Finanziario;

– Con mandato n. **omissis**, il servizio Finanziario ha proceduto a pagare e liquidare l'importo di cui sopra di € 12.775,76 al netto della ritenuta d'acconto del 20% su € 15.969,70 pari € 3.193,94;

– La Sentenza della Corte di Appello di Catania n. **omissis** è stata impugnata avanti la Corte Suprema di Cassazione, che con sentenza n. **omissis**, ha rinviato il procedimento ad altra sezione della Corte di Appello di Catania. Il procedimento si è concluso, giusta sentenza della Corte di Appello di Catania n. **omissis**, sfavorevolmente per il Comune, con la conferma delle precedenti statuizioni, ovvero la sentenza del Tribunale di Modica n. **omissis** che condanna il Comune al pagamento di € 11.023,81 oltre rivalutazione e interessi dal 25/7/1983 fino al soddisfo e, per quel grado del giudizio, ad un quarto delle spese di lite in favore di Giuliano Anna.

– con delibera di C.C. n. **omissis** è stato approvato il debito fuori bilancio, nei confronti della ditta **omissis**, per un importo complessivo di € 19.557,81, comprensivo di spese legali, in ottemperanza alla sentenza definitiva della Corte di Appello di Catania n. **omissis**, tale importo attualizzato risulta di € 57.964,53;

– con nota prot. Gen. n° **omissis** la Sig.ra **omissis**, ha proposto in via transattiva di chiudere l'intera questione economica con il Comune di Scicli mediante il pagamento in suo favore della somma complessiva di € 45.000,00, a fronte di € 57.964,53, importo attualizzato, compreso, di sorte capitale, interessi, rivalutazione e spese legali;

**Richiamata** la superiore nota pervenuta con prot. Gen. n° 39712 del 28/12/2018, in cui la Sig.ra **omissis** esprime la volontà di chiudere l'intera questione economica,



accettando un risarcimento per occupazione illegittima di terreno per procedura espropriativa, in € 45.000,00 (diconsi euro quarantacinquemila/00) onnicomprensivo, della ritenuta d'acconto del 20% su detto importo e delle spese legali;


**Ritenuto** necessario addivenire a tale transazione, in ottemperanza alla sentenza n. **omissis** – Corte di Appello di Catania, corrispondendo alla Ditta creditrice, a titolo di risarcimento per occupazione illegittima di terreno per procedura espropriativa, l'importo di € 45.000,00 (diconsi euro quarantacinquemila/00), onnicomprensivo, e perciò ivi compresi anche la ritenuta d'acconto del 20% su € 45.000,00, pari ad € 9.000,00, e le spese legali;

**Considerato** che con Delibera di Giunta Comunale n. del  
l'Amministrazione Comunale ha ritenuto congrua e rispondente agli interessi dell'Ente l'adesione alla proposta transazione, al fine di evitare un contenzioso che inevitabilmente comporterebbe un aggravio di spesa rilevante sul bilancio comunale alla luce dei giudicati formati e sopra ricordati;

Tutto ciò premesso, da formare parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti come sopra generalizzate convengono e stipulano quanto segue:

1) Il Comune, a definizione e tacitazione di qualsivoglia pretesa inerente e conseguente alla procedura espropriativa per l'occupazione illegittima del terreno, censito in Catasto Terreni, al foglio **omissis** particelle **omissis**, si impegna a pagare a favore della Sig.ra **omissis**, la somma di € 36.000,00 (diconsi euro trentaseimila/00) comprensiva di spese legali, al netto della ritenuta di acconto del 20% su € 45.000,00 pari ad € 9.000,00, entro 30 giorni dalla firma della presente scrittura. Tale termine viene convenuto dalle parti come "essenziale" nell'interesse del creditore.

2) La Sig.ra **omissis**, accetta il suddetto importo di € 36.000,00, comprensivo di



spese legali e già depurato della ritenuta d'acconto di legge, a definizione e tacitazione di qualsivoglia pretesa inerente e conseguente all'occupazione illegittima di cui nelle premesse, nei limiti di quanto stabilito al punto 3 del presente accordo.

3) Il mancato pagamento del suddetto importo alla scadenza concordata alla superiore clausola 1), comporterà la risoluzione di diritto e la automatica caducazione del predetto accordo transattivo, che, pertanto, cesserà ogni validità ed efficacia, siccome mai concluso tra le parti.

4) Il Comune procederà al versamento all'Agenzia delle Entrate della ritenuta d'acconto di € 9.000,00 pari al 20% di € 45.000,00;

5) Le parti si dichiarano pienamente soddisfatte, ed il Creditore riconosce che con la integrale e tempestiva esecuzione della presente transazione null'altro avrà più a pretendere a qualsiasi titolo e/o ragione dal Comune su tutto quanto ha formato oggetto del presente Atto, anche a titolo di danno di qualsivoglia natura subito e/o subendo, dedotto e non dedotto, diretto ed indiretto, patrimoniale e non patrimoniale, presente, passato e futuro, anche noto, derivato in conseguenza del credito;

6) il presente atto viene redatto in duplice originale, uno per ciascuna delle parti, e sottoscritto dalle parti personalmente, che ne accettano tutte le condizioni e termini.

7) Qualunque altra spesa deve intendersi ad ogni effetto compensata tra le parti.

L.C.S.


Per il Comune

Ing. Guglielmo Spanò

La Ditta

Sig.ra omissis

Avv. omissis



Rep. n.

AUTENTICA DI FIRME

Io sottoscritta, Dott.ssa Valeria Drago, Vice Segretario Comunale del Comune di Sciacca, certifico ed attesto che la Sig.ra omissis, assistita dall'Avv. omissis, e l'Ing. Guglielmo Spanò quale Titolare di P.O. VII Settore Ambiente – Patrimonio – Gestione del Patrimonio - Espropri, della personale identità dei quali, io Vice Segretario sono personalmente certo, hanno sottoscritto, in mia presenza, il presente atto.

Sciacca,

Il Vice Segretario Comunale

(Dott.ssa Valeria Drago)



Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO - PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO



V. SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Valeria Drago

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

**a t t e s t a**

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line  
(Sig.ra Arrabito Carmela)

**II SEGRETARIO COMUNALE**

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,  
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 7-3-2019 :

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);
- non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 4, comma 5).



V. SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Valeria Drago

